



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

<p>N.155 Data 27-12-2017</p>	<p>OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. COLLI GIULIO -FORO DI PAVIA- DELLO STUDIO LEGALE COLLI PER RESISTERE ALL'ATTO DI RIASSUNZIONE DEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE- ROMA, CONTRO IL COMUNE DI PARONA, PRESENTATO DAL CURATORE DEL FALLIMENTO MEGAM COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. IV DEL 17.01.2012 N. 153.</p>
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che in data 19.10.2017 prot. com. n. 6280 è stato notificato al Comune di Parona, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore, Atto di riassunzione, ai sensi ex art. 80, comma 3 cpa, del fallimento Megam Costruzioni srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante Curatore del fallimento Avv. Barbara Rovati, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Soncini e Gabriele Di Paolo, nel ricorso n. 6059/2012 avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, per la riforma e/o l'annullamento parziale della sentenza del TAR Lombardia –Milano del 17 gennaio 2012 n. 153, con la quale sono stati decisi i ricorsi n. 2184/98, 3142/98, 3143/98 e n. 241/99 in particolare nella parte in cui ha dichiarato improcedibili i ricorsi n. 2184/98, 3142/98 e 3143/98 ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente Megam Costruzioni srl e per il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati di primo grado e quindi specificatamente riferiti ai ricorsi n. 2184/98, 3142/98 e n. 241/99 nonché per la condanna al risarcimento del danno contenuta nei ricorsi 3142/98 e 241/99;
- **CONSIDERATO** opportuno resistere in giudizio contro tale atto di riassunzione, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
- **RILEVATO** che occorre affidare l'incarico per la difesa del Comune ad un professionista esperto in materia;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 13.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato autorizzato il Sindaco a

costituersi in giudizio, resistendo all'azione di cui sopra proposta dalla curatela fallimentare del fallimento Megam costruzioni srl in liquidazione, relativa al succitato atto di riassunzione del giudizio promosso avanti al Consiglio di Stato dalla Megam srl, interrottosi a seguito del fallimento della Megam srl;

- **CONSIDERATO** che:
 - con la delibera succitata si demandava a successiva determinazione del Responsabile del Servizio l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo, ad un legale da individuarsi all'uopo incaricato, secondo i principi normativi vigenti, a cui conferire, sia congiuntamente sia disgiuntamente, tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre e sottoscrivere ricorsi incidentali, domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare istanze, rinunciare agli atti, farsi sostituire, nominare e farsi assistere da consulenti tecnici, ed eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, il tutto nell'interesse dell'Ente Rappresentato;
 - la formale assunzione dell'impegno di spesa;
- **DATO ATTO** che:
 - risulta necessario conseguentemente affidarsi alla rappresentanza in giudizio attraverso un avvocato professionista esterno, previo relativo incarico, in quanto l'ente non dispone di servizio di avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;
 - l'art. 17 del Nuovo Codice Appalti approvato con D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
 - in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale che siano di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza consultazione di due o più operatori in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;
 - è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. n.50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
- **VALUTATA** l'opportunità, anche in termini di economicità del procedimento, di conferire l'incarico al medesimo legale che, avendo già condotto nei vari gradi di giudizio la vertenza di cui sopra, risulta essere il solo ed unico professionista avente piena contezza della stessa sia dal punto di vista tecnico giuridico sia di conoscenza diretta dei fatti;
- **RILEVATO** che l'avvocato Giulio Colli dello Studio Legale Colli con studio in Vigevano , Via Cesarea n. 12 ed in Mortara, Corso Piave n. 1, possiede tuttora le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico, comprovate dal curriculum agli atti e come confermato in occasione di altri incarichi similari svolto per l'Ente nonché in occasione delle varie fasi della vertenza di cui trattasi e che non vi motivi ostativi al conferimento di tale incarico ed, in particolare, non vi sono cause in corso intentate dal predetto professionista per conti di controparti avverso il Comune di Parona;
- **ACQUISITO** il disciplinare di incarico sottoscritto dal legale, che prevede, per la prestazione dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale nella citata controversia € 20.198,12.= compreso onorari, 15% rimborso spese forfettario, CPA 4% ed IVA 22%, relativamente alle fasi di: studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione, decisionale;
- **RILEVATO** che per l'affidamento dell'incarico deve essere pertanto assunto apposito impegno di spesa per complessivi € 20.198,12.= sul competente capitolo di spesa n. 1320

unità di bilancio codice n. 01.11-1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, da ripartire in:

- € 6.844,00.= sulla competenza esercizio 2017

- € 7.612,80.= sulla competenza esercizio 2018

- € 5.741,32.= sulla competenza esercizio 2019

accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge 102/2009, che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (articolo 183, comma 8 del TUEL);

- **DATO ATTO** che il compenso come sopra determinato è riferito allo svolgimento dell'incarico di rappresentanza del Comune quale parte citata e che il giudizio si intenderà concluso all'esito della fase decisionale;
- **PRECISATO** che l'affidamento è formalizzato con il professionista mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, attraverso formale decreto di incarico, con la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e comunque anche dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;
- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136” che al par. 4.3 precisa che il patrocino legale non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000 ;
- **DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1 c. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale;
- **RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonché la faq ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale;
- **VISTI:**
 - il regolamento di Contabilità dell'Ente;
 - il decreto prot. n. 963 del 22.02.2016 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto Segretario Comunale le funzioni gestionali riferite alla “Affari Generali” per la durata del mandato amministrativo;
- **RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 8 del 18.01.2017 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTO** l'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2009 n. 102;
- **VISTI** gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- **VISTA** il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **VISTO** il bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019 – competenza 2017, 2018 e 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27.03.2017;

- **VISTI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

- 1) **DI CONFERIRE**, per le motivazioni poste in premessa, all'Avv. Giulio Colli, del Foro di Pavia, dello Studio Legale Colli con studio in Vigevano, Via Cesarea n. 12 ed in Mortara, Corso Piave n. 1, incarico di rappresentanza in giudizio e difesa degli interessi del Comune di Parona, per la presentazione di atto di riassunzione, da parte della curatela fallimentare della società Megam costruzioni S.r.l. in liquidazione, del giudizio in appello promosso avanti il Consiglio di Stato Roma -nell'anno 2012 dalla società Megam srl;
- 2) **DI APPROVARE** il relativo disciplinare di incarico, allegato in bozza all'originale della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale il patrocinatore si impegna nell'incarico di patrocinio legale nel citato giudizio;
- 3) **DI IMPEGNARE** la spesa per il compenso professionale da corrispondere al suddetto professionista per l'espletamento dell'incarico legale di cui trattasi, di complessivi € 20.198,12.=, compreso compenso professionale, 15% rimborso spese forfettario, CPA 4% ed IVA 22%, -capitolo di spesa n. 1320- unità di bilancio codice n. 01.11-1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, così ripartita:
 - € 6.844,00.= sulla competenza esercizio 2017
 - € 7.612,80.= sulla competenza esercizio 2018
 - € 5.741,32.= sulla competenza esercizio 2019
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
 - Al Sindaco per la formalizzazione del decreto di nomina;
 - alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione, della regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa;
- 5) **DI LIQUIDARE** detta spesa a prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito nel disciplinare d'incarico, al ricevimento di regolari fatture elettroniche, a seguito di provvedimento di liquidazione;
- 6) **DI DARE ATTO** che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, se dovuto;
- 7) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., ove applicabile.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 27-12-2017

**Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 27-12-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 27-12-2017

**Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**